



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 15558 del 30/06/2026

Verbale di deliberazione n. 26 in data 30/06/2026

OGGETTO: Approvazione proposta di **Piano di estinzione passività pregresse** ai sensi dell'articolo 256 comma 6 del TUEL

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13,40 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente	X	
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott. ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione dell'OSL n. 2 del 21 novembre 2022 è stato emesso avviso ai creditori al fine di poter presentare istanza di insinuazione al passivo; in data 20 gennaio 2023 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori; termine prorogato di ulteriori 30 giorni con deliberazione dell'OSL n. 1 del 19 gennaio 2023;
- con deliberazione dell'OSL n. 11, in data 7 agosto 2023, è stata avanzata proposta all'Amministrazione Comunale volta all'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000, indicando nel medesimo atto l'ammontare dei tutti debiti rilevati a quella data mediante sommatoria delibazione della fondatezza dei crediti medesimi;



COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

- con deliberazione di giunta comunale n. 87 del 9 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
- con deliberazione n. 13 del 23 ottobre 2023 sono stati determinati i criteri e le procedure necessari per l'attività di liquidazione semplificata della massa passiva, stabilendo di proporre ai creditori ammessi alla massa passiva, in sede transattiva, il pagamento di una percentuale del 60%;
- con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di proposta transattiva, non negoziabile, che prevede espressamente l'accettazione dell'importo di cui alla proposta transattiva a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti dell'O.S.L. e del Comune di Pedara, la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché a eventuali altri oneri e a ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Pedara;
- che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L.;
- che per i debiti non ammessi, totalmente o parzialmente, alla liquidazione si è proceduto alla notifica dell'esclusione ai singoli creditori.

VISTI:

- il D.P.R. 24. 08. 1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- il titolo VIII, capo secondo e terzo del decreto legislativo 18. 08. 2000, n. 267;
- la legge costituzionale n.3/2001;
- l'articolo 31, comma 15, della legge numero 27. 12. 2002, numero 289;
- la circolare del Ministero dell'Interno in data 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- l'art. 252, co. 4 del d. lgs. 18.08.2000, n.267, il quale stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (nello specifico quindi per gli atti ed i fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018);
- l'art.254, co. 3 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nonché i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, co.4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di gestione i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento liquidazione dei debiti, il quale al comma tre prevede che l'organo straordinario di liquidazione proponga individualmente creditori una somma variabile tra il 40 e il 60% del debito;
- l'art. 258, co.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che l'O.S.L. accantona l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio;
- l'art. 258, co.5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'OSL, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4 provvede alla redazione del piano di estinzione;



COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Visto che l'articolo 256 prevede:

“6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione **predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.**

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

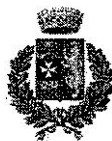
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati. ⁽⁴⁾

- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione; 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”;
- l'Atto di orientamento del Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, in data 26 ottobre 2018, ex art.154, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'approvazione della proposta del piano di estinzione della massa passiva da trasmettere al Ministero dell'interno ai sensi del citato art. 256, comma 6, TUOEL;

TENUTO CONTO della ricognizione dell'amministrazione separata dei fondi a gestione vincolata come riportate in allegato "B" al piano di estinzione delle passività

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **Di approvare la proposta di piano di estinzione (allegato A), ex articolo 256 c. 6 del TUOEL**, in base alle risultanze di seguito descritte, allegato al presente atto quale parte integrante:

MASSA ATTIVA

Totale fondo di cassa	€	/
Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	€.	11.627.331,62
Totale residui accertati dall'O.S.L.	€	1.723.469,90
Quote residue di mutui	€.	10.618,70
Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	€	0
Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	€.	0
Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	€.	0
Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€.	26,50
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0
Mutui con oneri a carico dell'ente	€.	0
Altre forme di indebitamento	€.	2.466.791,57
Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€	0
Totale eventuali contributi	€.	1.020.614,11
Totale massa attiva	€.	16.848.852,40

MASSA PASSIVA

Residui passivi non compensati nel fondo di cassa	€	45.750,07
debiti fuori bilancio art. 194 Tuel.	€	872.231,44
debiti definiti in via transattiva ex art. 258 TUEL procedura sempl.	€	693.978,43
accantonamento giudizi pendenti	€	655.323,60
Totale massa passiva	€	2.267.283,54

- **Di trasmettere** ai sensi dell'articolo 256 comma 7 del medesimo TUOEL la proposta di piano di estinzione al Ministero dell'Interno al fine della successiva approvazione;
- **Di prendere atto** che una volta approvato il piano di estinzione dal Ministero, l'OSL predisporrà tutti gli adempimenti di propria competenza al fine di concludere le procedure di propria competenza;

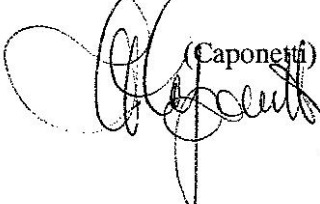
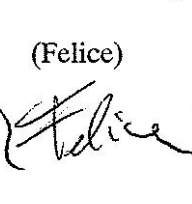
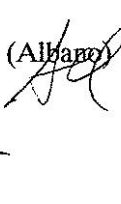


COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

- Di prendere atto che viene allegato alla seguente deliberazione il prospetto delle partite vincolate gestite dall'OSL ;
- **Di trasmettere** dell'adozione della presente deliberazione:
 - a S.E. il Prefetto di Catania;
 - alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana;
 - al Sindaco del Comune di Pedara;
 - al Presidente del Consiglio comunale di Pedara;
 - al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del comune di Pedara.
- **Di demandare** all'Ufficio di Segreteria del Comune di Pedara la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune *(nella sezione dedicata alle attività dell'OSL)* e l'inoltro della proposta di piano al Ministero dell'Interno per la definitiva approvazione;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

 (Caponetti)  (Felice)  (Albano)

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Li Donni

